

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 8 LUGLIO 2011

N. 108



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2011, n. 15

“Istituzione degli ecomusei della Puglia”

Pag. 20094

REGOLAMENTO REGIONALE 4 luglio 2011, n. 13

Regolamento di modifica al Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008 “Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione”

Pag. 20098

REGOLAMENTO REGIONALE 4 luglio 2011, n. 14

Riformulazione Regolamento 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.

Pag. 20099

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2011, n. 15

“Istituzione degli ecomusei della Puglia”IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:**Art. 1*****Oggetto e finalità***

1. La Regione Puglia, di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali e di ricerca riconosce, promuove e disciplina sul proprio territorio gli ecomusei allo scopo di recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale, immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

2. La Regione, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, promuove l'istituzione di ecomusei, quali luoghi attivi di promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico nella forma del museo permanente, di dimensioni e caratteristiche adeguate alle finalità di cui al comma 3 e ne sostiene le attività.

3. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:
- a) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;
 - b) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali al fine di valorizzare i caratteri identitari locali;
 - c) promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva del patrimonio culturale - materiale, immateriale - sociale e ambientale del territorio regionale, compresi i saperi tramandati e le tradizioni locali. A tal fine, gli ecomusei promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di "mappe di comunità", così come definite dall'articolo 13 (Le mappe di comunità), comma 1, dell'Elaborato 2 (Norme tecniche di attuazione) allegato alla deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 2010, n. 1 (Approvazione della proposta di Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), o analoghi strumenti di coinvolgimento attivo degli abitanti nella identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura);
 - d) favorire e sostenere la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, con compiti di promozione e attivazione sul territorio del

- Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) di cui alla legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica);
- e) valorizzare e diffondere la conoscenza e l'uso del patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione, alla rivitalizzazione e alla messa in rete di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area connotata da specifici caratteri identitari;
- f) favorire e promuovere progetti di sviluppo e integrazione interculturale, finalizzati alla scoperta e conoscenza del territorio;
- g) promuovere lo studio e la ricerca scientifica relativi alla storia e alle tradizioni del territorio e diffondere le stesse attraverso attività didattico - educative;
- h) predisporre itinerari di visita e percorsi di fruizione e valorizzazione turistica e culturale che introducano e accompagnino il visitatore nella conoscenza dell'ambiente e delle tradizioni locali;
- i) sensibilizzare le comunità locali, le istituzioni, in particolare quelle culturali, scientifiche e scolastiche, il settore produttivo, gli enti e associazioni locali e di categoria ai temi dello sviluppo sostenibile anche attraverso la conoscenza e la rappresentazione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori;
- j) ricostruire e riattivare ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando opportunità di impiego e di promozione di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere;
- k) promuovere, anche a fini di fruizione pubblica, il corretto recupero di strutture di carattere residenziale, storico e artistico, nonché delle tradizionali produzioni agroalimentari ed artigianali presenti;
- l) promuovere iniziative di cooperazione e scambio di esperienze con altre realtà ecomuseali anche attraverso la creazione e/o adesione a reti regionali, nazionali ed europee;
- m) mettere in atto procedure e metodi per l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio per il diritto alla bellezza degli ambienti di vita delle singole comunità, anche attraverso contatti con enti e proprietari privati per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale;
- n) rappresentare presidi locali dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, fungendo da attivatori dei processi di sensibilizzazione della società pugliese per la salvaguardia e il recupero del patrimonio paesaggistico di cui al comma 3, lettera d), dell'articolo 4 (Finalità e funzioni dell'Osservatorio) della l.r. 20/2009.

Art. 2

Riconoscimento e gestione degli ecomusei

1. Gli ecomusei sono promossi da associazioni e fondazioni culturali, ambientaliste e di conservazione del patrimonio storico, senza scopo di lucro appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero enti locali singoli e associati, enti di ricerca pubblici e privati.

2. La Regione Puglia riconosce e disciplina gli ecomusei sul proprio territorio.

3. I soggetti di cui al comma 1, nell'ambito dell'organizzazione delle attività da svolgere, si dotano di spazi da destinare a sede del laboratorio ecomuseale dove svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e istituti e luoghi di cultura.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo nonché per la individuazione dei soggetti pubblici e i requisiti dei soggetti privati ai quali è consentita la gestione degli ecomusei. Tale regolamento tiene conto dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche di specificità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo;
- b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di predisposizione e animazione culturale dell'ecomuseo;
- c) presenza di un insieme diversificato di soggetti partecipanti quali associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, fondazioni ed enti locali singoli o associati;
- d) allestimento di spazi adeguati ad ospitare laboratori ecomuseali come centri di interpretazione, documentazione e informazione;
- e) esistenza di itinerari di visita e allestimento di percorsi di fruizione e luoghi di interpretazione;
- f) rapporto con altri ecomusei eventualmente esistenti sul medesimo territorio o territori limitrofi.

5. La Regione istituisce un elenco degli ecomusei di interesse regionale riconosciuti con le modalità di cui al comma 2 e sulla base del regolamento di cui al comma 4. Tale elenco viene annualmente aggiornato. L'inserimento nell'elenco degli ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di ecomuseo.

Ogni tre anni la Regione, acquisito il parere della Consulta di cui all'articolo 4, verifica la permanenza dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo provvedendo a eventuali cancellazioni.

6. La programmazione e gestione delle attività degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è operata in stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e dei beni culturali, il quale per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali svolge attività di coordinamento e/o programmazione e può promuovere forme di cogestione degli ecomusei tra gli enti locali territoriali interessati e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del PPTR.

7. La Regione promuove altresì le iniziative di formazione degli operatori degli ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli ecomusei già attivi in Puglia e nelle altre regioni d'Italia e d'Europa.

Art. 3

Denominazione e marchio

1. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e ad un proprio marchio esclusivo.
2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione riconosce ad ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio e' veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed e' tutelato nelle forme consentite.
3. La Regione può promuovere un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei della Puglia (Rete Ecomusei Puglia).

Art. 4

Consulta regionale degli Ecomusei

1. La Giunta regionale nomina una Consulta regionale degli ecomusei con compiti di promozione e attuazione della presente legge.
2. La Consulta:
 - a) si esprime sul riconoscimento e sulla promozione degli ecomusei, sulle attività di formazione degli operatori degli ecomusei;
 - b) svolge azione di coordinamento nei confronti degli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2;
 - c) svolge azione di programmazione delle attività di promozione degli ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale.
3. La Consulta è composta da:
 - a) l'Assessore regionale con delega ai beni culturali;
 - b) un rappresentante della commissione consiliare competente in materia di territorio e ambiente;
 - c) un rappresentante della commissione consiliare competente in materia di beni culturali;
 - d) un rappresentante designato da ciascun ecomuseo;

- e) i dirigenti dei servizi competenti nelle materie dei beni culturali e del paesaggio;
- f) un rappresentante dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali;
- g) un rappresentante dell'Università di Bari, un rappresentante dell'Università del Salento e un rappresentante dell'Università di Foggia;
- h) i rappresentanti dei Comuni dei territori interessati agli ecomusei e un rappresentante della relativa Provincia di appartenenza;
- i) i rappresentanti delle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente, che abbiano manifestato il proprio interesse.

4. La Consulta elegge il proprio presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui comma 3.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal Servizio regionale competente in materia di beni culturali.

6. La Consulta determina le modalità del proprio funzionamento tramite apposito regolamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o rappresentanti e operatori degli ecomusei regionali.

7. Ai componenti della Consulta non è riconosciuto alcun compenso e si riunisce almeno due volte l'anno e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

8. La composizione della Consulta e' formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in carica per

tutta la legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino alla sua ricostituzione.

Art. 5 **Finanziamenti**

1. Alla spesa derivante dalla gestione degli ecomusei iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 5, ammontante per l'esercizio finanziario 2011 a euro 20.000,00, si fa fronte con i fondi di cui al capitolo di bilancio 811005 - UPB 04.03.01 "Contributi per musei di enti locali, ecomusei ed enti e/o istituzioni di interesse locale". Per gli esercizi successivi, si fa fronte con gli stanziamenti definiti nei capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 6 **Disposizioni transitorie e finali**

1. In prima applicazione della presente legge sono qualificati "Ecomusei" i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che operano per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1, che abbiano già promosso iniziative documentate in materia. A tal fine, la Regione, con il contributo della Consulta per gli ecomusei e dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, provvede alla ricognizione di tali iniziative e ne riconosce la denominazione e il marchio di cui all'articolo 3.

2. In prima applicazione della presente legge la Consulta è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2, gli ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 6 luglio 2011

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 luglio 2011,
n. 13

Regolamento di modifica al Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008 “Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione”

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R.12 maggio 2004, n.7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

Vista la normativa comunitaria ed in particolare gli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della CE, il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008,

Vista la legge regionale 29 giugno 2004, n. 10;

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 4 luglio 2011

Visto il Regolamento Regionale 14 ottobre 2008, n. 20;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1458 del 28 giugno 2011;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1
(Modifiche al Regolamento Regionale
20 del 14/10/2008)

1. Il Regolamento Regionale n. 20 del 14/10/2008 pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 17/10/2008 “Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione” è modificato come di seguito.

2. il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Non possono presentare per le nuove imprese innovative domanda di agevolazione le società i cui soci e/o amministratori hanno dismesso, in qualità di titolare o amministratore, nell’ultimo biennio a partire dalla data di presentazione della domanda, altra attività imprenditoriale rientrante nella medesima Divisione della classificazione ISTAT (ATECO 2007).

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 4 luglio 2011, n. 14

Riformulazione Regolamento 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5 Legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;

Vista la L.R. 11 febbraio 2002, n. 1;

Visto il Regolamento Regionale 9 marzo 2009, n. 4;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1477 del 28 giugno 2011,

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Principi generali)**

1. Con il presente Regolamento, ai sensi dell'art.5 della Legge 29 marzo 2001 n.135, in applicazione del disposto di cui all'articolo 5 della Legge regionale 11 febbraio 2002 n.1 e della successiva Legge regionale 3 dicembre 2010 n.18, la Regione Puglia definisce le modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le norme generali per il loro funzionamento. Gli stessi possono essere indicati con l'acronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.

2. I Sistemi Turistici Locali, nell'ambito delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di competenza della Regione, concorrono a diversificare l'offerta regionale valorizzando gli aspetti di attrattività delle destinazioni turistiche e dei territori, migliorando l'integrazione, la fruibilità e la qualità dei servizi erogati.

3. Attraverso i Sistemi Turistici Locali, la Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di specifici obiettivi di rafforzamento dell'offerta turistica regionale, integrando le politiche settoriali con le più complessive politiche di sviluppo finalizzate alla crescita e all'innovazione del sistema produttivo, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e naturale, al governo del territorio, allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti tipici, nonché favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili.

**Art. 2
(Funzioni della Regione e definizione
di Sistema Turistico Locale)**

1. La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.1/2002, riconosce i Sistemi Turistici Locali e svolge le funzioni di controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo Turistico dagli stessi elaborati.

2. I Sistemi Turistici Locali sono definiti come contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta di motivi di attrazione turistica, con la generazione di flussi interessati a beni culturali e ambientali, a prodotti tipici dell'agricoltura, alla gastronomia, all'artigianato locale, alle attività sportive e ricreative, al segmento devozionale, o comunque qualificati dalla presenza diffusa di imprese turistiche, singole o associate.

**Art. 3
(Definizione di STL)**

1. Assumono la definizione di Sistema Turistico Locale (STL) le forme associative volontarie

tra soggetti pubblici, come indicati al successivo art. 5 comma 1), e soggetti privati, ai sensi del successivo art. 5 comma 2).

2. I STL sono costituiti in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, definiti dalla Regione al fine di valorizzare pienamente le risorse locali, materiali e immateriali, attraverso il volano economico delle economie turistiche.

Art. 4 **(Finalità dei STL)**

1. La natura mista dei STL li rende sede privilegiata di dialogo e di confronto permanente tra tutti i soggetti operanti a livello locale nel settore turistico, promuovendo un reale processo partecipativo alla analisi dei fabbisogni finalizzata a elaborare ed attuare meccanismi programmatori e decisionali in materia, garantendo il raccordo con la Regione.

2. I STL si costituiscono per concorrere alla programmazione turistica locale, al miglioramento dell'attrattività territoriale e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:

- a. Proporre un "*Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale*", integrando le competenze, le capacità previsionali e le proposte degli Enti Locali e Territoriali nella formulazione di indirizzi alla Regione;
- b. Gestire un "*marchio d'area*" distintivo e coordinato con il *brand* "Puglia", definendo annualmente, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno solare, le priorità da comunicare e veicolare attraverso l'Agenzia Pugliapromozione ai mercati nazionali e internazionali;
- c. Concorrere alla conoscenza, alla razionalizzazione, all'integrazione, all'innovazione e all'adeguamento degli standard qualitativi dell'offerta turistica locale;
- d. Favorire il coordinamento degli attori pubblici e privati che operano sul territorio con la finalità di aumentare la com-

petitività territoriale attraverso l'individuazione delle strategie e delle modalità operative atte ad incrementare la notorietà, l'accessibilità e la fruibilità dei singoli attrattori;

- e. Favorire la cooperazione intersettoriale e la compartecipazione dei privati alle politiche pubbliche, sia aumentando la condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo (ad esempio attraverso azioni di animazione territoriale, di sensibilizzazione delle popolazioni locali, di diffusione della cultura dell'ospitalità, ecc.), sia attirando capitali privati nel finanziamento dei progetti eccellenti;
- f. Sostenere l'integrazione degli attori locali con le strategie del Distretto Turistico Regionale di cui alla Legge Regionale n. 23 "*Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi*" pubblicata dalla Regione Puglia il 3 Agosto 2007;
- g. Coordinare la promozione a livello locale e l'informazione sul territorio, affiancando l'attività degli IAT e cooperando con le Pro Loco, ma anche supportando le attività di animazione locale svolte dagli EE.LL., procedendo alla calendarizzazione unitaria delle iniziative previste a livello di Sistema Turistico;
- h. Svolgere attività di analisi, ricognizione, raccolta dati e statistiche a livello locale - in collaborazione con le Province - e di supporto informativo all'Osservatorio Regionale ed all'Agenzia regionale per l'aggiornamento del portale viaggiareinpuglia.it, nonché per gli altri strumenti di comunicazione attivati dalla Regione;
- i. Se previsto nel proprio statuto, l'STL potrà attivare un ufficio progetti che costituisca l'ambito privilegiato di progettazione, partecipazione e gestione dei bandi comunitari, nazionali e regionali e delle opportunità di adeguamento dell'offerta turistica locale e fornisca, su richiesta, assistenza specializzata agli Enti Locali nella progettazione in materia turistica.

Art. 5**(Soggetti costituenti i STL
e soggetti aderenti)**

1. Concorrono alla costituzione dei STL:
 - a. Comuni o Unioni di Comuni ricompresi nell'ambito territoriale interessato;
 - b. Province competenti per territorio;
 - c. Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competenti per territorio;
 - d. Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti ai sensi della L.R. 19/1997 e s.m.i e della L. 394/1991, operanti nell'ambito territoriale interessato;
 - e. Altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato.

2. Ai STL possono aderire soggetti che abbiano sede ovvero esercitino le proprie attività nel territorio interessato, come di seguito indicati:
 - a. Associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle specificità e delle identità locali, delle iniziative culturali e delle produzioni tipiche;
 - b. Organizzazioni sindacali e datoriali di filiera;
 - c. Altri soggetti di natura pubblica o privata che operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nell'ambito territoriale interessato.

3. I Comuni possono aderire ad un solo Sistema Turistico Locale.

Art. 6**(Modalità di avvio del percorso
costitutivo dei STL)**

1. La Regione suddivide l'intero territorio attraverso l'adozione di un sistema regionale di STL, prevedendo per ciascuno una dimensione minima efficiente così come emersa dalla fase preliminare di studio e ricerca.

2. La Regione istituisce un tavolo di concertazione su base provinciale o interprovinciale per ciascun ambito territoriale candidato all'istituzione di un STL, sulla base delle istanze pervenute alla data di emanazione del presente Regolamento, che dalle stesse ha assunto orientamento;

3. L'Ente Provinciale o gli Enti Provinciali convocati al tavolo provvedono alla animazione territoriale necessaria a garantire la piena partecipazione dei Comuni e degli altri soggetti interessati alla fase costitutiva.

Art. 7**(Ambito operativo e
dimensione territoriale dei STL)**

1. Ambito operativo dei STL è il territorio amministrato dai Comuni aderenti.

2. Ai sensi del precedente art. 3, comma 2), per dimensione significativa si intende l'aggregazione di un numero congruo di Comuni aventi una matrice comune in grado di rappresentare l'insieme della storia, della stratificazione della cultura materiale e immateriale, finanche caratteristiche uniformi della morfologia e del paesaggio, tale da consentirne la riconoscibilità, il posizionamento e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai successivi artt. 10 e 11.

Art. 8**(Forma associativa dei STL
e prescrizioni in materia)**

1. La scelta della forma associativa del STL è demandata all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente.

2. Lo Statuto dell'STL è stipulato tra i soggetti che lo costituiscono, in forma di atto pubblico, e contiene le seguenti previsioni:
 - a. La forma associativa individuata;
 - b. Il periodo di validità, compreso tra un minimo di tre e un massimo di nove anni;

2. Ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti costituenti e aderenti, nonché le eventuali

limitazioni poste alla partecipazione dei soggetti privati.

3. Gli Statuti devono assicurare la possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo.

Art. 9

(Adempimenti di competenza della Regione per l'istituzione del Sistema regionale dei STL)

1. La Giunta regionale delibera il sistema regionale dei STL e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 10

(Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei STL)

1. L'Assessorato al Turismo dispone, a cadenza annuale, specifiche attività di monitoraggio sui STL, volte in particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti finanziari, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.

2. Ai fini del monitoraggio e della verifica, ogni STL è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, entro il mese di maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, corredato da elementi di ordine finanziario e contabile.

3. Ciascun STL è altresì tenuto a presentare all'Agenzia Pugliapromozione, entro il mese di settembre di ciascun anno solare, una sintesi delle esigenze locali di comunicazione e di promozione nazionale e internazionale per l'anno successivo.

Art. 11

(Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale)

1. Il *Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale* è elemento costitutivo del STL. Deve

essere coerente con gli indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i seguenti elementi:

- a. analisi dell'ambito territoriale di riferimento, contenente indicazioni in termini di criticità, fabbisogni e input utili alla programmazione regionale;
- b. indicazioni in merito agli strumenti di finanziamento e cofinanziamento attivati e/o attivabili nell'area territoriale interessata;
- c. obiettivi perseguiti e risultati attesi;
- d. coerenza e connessioni con le proposte e gli interventi del Distretto Turistico Regionale.

2. Le funzioni di controllo e confronto degli indirizzi strategici e delle priorità di intervento, di monitoraggio sull'efficacia dei Piani Triennali, nonché di verifica periodica dei risultati ottenuti per l'eventuale attivazione delle procedure di revoca sono demandate al Comitato previsto dall'art. 2 comma 2 della L. R. 1/02 così come modificato dall'art.1 della L.R. 18/2010.

Art. 12

(Trasmissione dei fabbisogni di comunicazione e promozione nazionale e internazionale all'Agenzia Pugliapromozione)

1. Entro il trenta settembre di ciascun anno solare, ogni STL è tenuto ad inoltrare all'Agenzia Pugliapromozione un documento di sintesi dei fabbisogni informativi turistici territoriali e di posizionamento del "marchio d'area" per l'anno successivo. Esso deve contenere i seguenti elementi:

- a. analisi degli obiettivi della comunicazione e dei risultati attesi, segmentazione dei target, previsione degli strumenti e dei canali, individuazione dei messaggi principali;
- b. coerenza e connessioni tra le proposte di comunicazione e promozione del Sistema Turistico Locale con gli interventi sul brand "Puglia" da parte di Pugliapromozione;
- c. indicazione delle eventuali forme e delle fonti di finanziamento e cofinanziamento

attivate e/o previste, da parte degli E.E.L.L. e, in particolare, rinvenibili dal coinvolgimento dei soggetti di diritto privato.

2. Le funzioni di controllo e di monitoraggio sull'efficacia dei Piani di comunicazione e promozione, nonché di verifica periodica dei risultati ottenuti, sono demandate all'Agenzia Pugliapromozione, la quale provvede anche al necessario raccordo funzionale con gli uffici IAT e le Pro Loco.

Art. 13

(Revoca del riconoscimento dei STL)

1. Su proposta dell'Assessorato al Turismo, la Giunta regionale può procedere a revisione, ridimensionamento e revoca del riconoscimento dei STL, nei seguenti casi:

- a. mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore ai sei mesi;
- b. accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive di cui all'art. 4, ovvero comportamenti ed attività che contravvengono alle stesse;
- c. difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma di attività approvato;
- d. irregolarità nel funzionamento o nella gestione;
- e. recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti di cui all'art. 5 comma 1);
- f. sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.

2. Nelle predette ipotesi l'Amministrazione regionale, prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema Turistico Locale a sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione delle attività ed al perseguimento delle finalità del programma.

Art. 14

(Disposizioni generali in materia di finanziamento dei Sistemi Turistici Locali)

1. Gli STL riconosciuti dalla Regione Puglia possono accedere a forme di finanziamento secondo le modalità che regolano le singole fonti,

anche in funzione della forma costitutiva liberamente adottata.

2. La Regione definisce le procedure di attuazione e le eventuali misure di finanziamento delle attività dei Sistemi Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.

Art. 15

(Altre norme di carattere finanziario e gestionale)

1. Il provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'art. 13 stabilisce anche, per quanto di competenza della Regione, le modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi atti amministrativi sono assunti tenendo conto degli effetti prodotti dai rapporti giuridicamente vincolanti insorti.

2. Allo stesso modo la Regione definisce le modalità di revoca di provvedimenti consequenziali ad eventuali finanziamenti a valere sul fondo di cofinanziamento, in attuazione dell'art. 6 della L. 29 marzo 2001, n. 135.

3. I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei STL non sono retribuiti.

4. Le attività dei STL sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso i STL possono stipulare contratti di lavoro subordinato.

Art. 16

(Norme transitorie)

1. Le istanze prodotte in forza del Regolamento n. 4 del 9 marzo 2009 e tese al riconoscimento di STL ("*Sistemi Turistici Locali*"), s'intendono oggetto di istruttoria finale e nuova concertazione tra i Comuni ed i soggetti proponenti e la Regione Puglia;

2. Le istanze prodotte sulla base del medesimo Regolamento e tese al riconoscimento di STP

(“*Sistemi Turistici di Prodotto*”) troveranno riconoscimento nell’ambito dell’istruttoria che sarà redatta dall’Osservatorio istituito con atto di Giunta n. 263 del 2 febbraio 2010 tra la Regione Puglia e le Associazioni sindacali e di categoria e finalizzata ad una prossima istituzione del “*Distretto Regionale del Turismo*”.

Art. 17
(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, s’intendono richiamate


le norme di cui alla L. R. 1/2002, alla L.R. 18/2010 e successive modifiche e integrazioni ed al Decreto del Presidente della Giunta Regionale istitutivo dell’Agenzia Pugliapromozione n. 176 del 22 febbraio 2011, nonché le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.

2. Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 4 luglio 2011

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**